

ALLEGATO 2

SCHEMA DI CONVENZIONE

GARA TELEMATICA

***PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE
PER STAMPA/COPIA IN ACQUISTO, DEI SERVIZI CONNESSI E
DEI BENI E SERVIZI ACCESSORI
PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI***

Schema di Convenzione

***per la fornitura di apparecchiature multifunzione per stampa/copia in acquisto, dei servizi connessi e dei beni e servizi accessori per le Pubbliche Amministrazioni,
ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388***

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Ferruccio Ferranti, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data _____ (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

OPPURE

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**")

PREMESSO

a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “**Ministero**”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti hanno la facoltà di utilizzare la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;

b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “*Information Technology*”;

c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 4 marzo 2005 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le

attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;

g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione di forniture di apparecchiature multifunzione stampa/copia, dei servizi connessi e dei beni e servizi accessori ed opzionali attraverso una procedura aperta, svolta in ambito comunitario, per un Lotto unico nazionale, ed indetta con Avviso di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. ____ del 24 febbraio 2004 e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. ____ del _____;

h) che per la procedura di gara è stato rispettato quanto espressamente previsto dal D.P.C.M. 11 novembre 2004, n.325;

i) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto

della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;

j) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dall'Avviso di Gara e dal Disciplinare di Gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

k) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro 247.000,00= (duecentoquarantasettemila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nonché la cauzione per un importo pari ad Euro 10.000= (diecimila/00) a garanzia del pagamento dei costi delle Verifiche Ispettive ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

l) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da Ente Certificatore autorizzato;

n) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione con firma digitale, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso l'Avviso di Gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica ed Economica del Fornitore), l'Allegato "C" (Modello di Ordinativo di Fornitura); l'Allegato "D" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "E" (Condizioni Generali).

Articolo 2

Altre Definizioni

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico, nell'ambito della presente Convenzione si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Tecnica ed economica:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato "E";
 - d) **Data ordine:** si intende la data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore;
 - e) **Data di Accettazione:** si intende la data accettazione della fornitura conseguente all'esito positivo del collaudo e coincidente con la data apposta sul "verbale di collaudo positivo" redatto a seguito del positivo completamento delle attività del collaudo medesimo; ;
 - f) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - g) **Quantitativo Massimo:** n. 3.000 (tremila) Apparecchiature multifunzione stampa/copia configurate come riportato nei par. 2 e 4 del Capitolato Tecnico;
 - h) **Valore massimo presunto della Convenzione:** si intende l'importo pari ad **Euro 3.840.000= (tremilionioottocentoquarantamila/00) per l'intero Lotto unico;**
 - i) **Organismo di Ispezione:** il soggetto accreditato secondo le norme EN 45004

che effettua le Verifiche Ispettive.

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

Articolo 3

Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalla normativa ivi richiamata.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica ed Economica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica ed Economica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
- 4.. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Articolo 4

Oggetto della Convenzione

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura in acquisto di apparecchiature multifunzione

stampa/copia, dei servizi connessi (assistenza, manutenzione, ecc come meglio elencati di seguito), di materiale di consumo aggiuntivo opzionale, dei servizi opzionali di ritiro e smaltimento di apparecchiature usate e di estensione del servizio di assistenza e manutenzione, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di *"Information Technology"*.

2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare le seguenti forniture e servizi connessi ed opzionali come meglio specificati al capitoli 4 e 7 del Capitolato Tecnico :

- Fornitura di n. 3000 apparecchiature multifunzione stampa/copia;
- servizio di consegna ed installazione, comprensivo di ogni ulteriore adempimento necessario;
- servizio di supporto agli utenti;
- servizio di assistenza e manutenzione in garanzia di 12 mesi;
- servizio di call center;
- fornitura di materiale opzionale di consumo aggiuntivo pari a 30.000 pagine di stampa/copia per ciascuna singola Apparecchiatura;
- servizio opzionale di ritiro e smaltimento apparecchiature usate;
- servizio opzionale di estensione dell'assistenza e manutenzione per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi;
- predisposizione di un collegamento con il Sito Internet delle Convenzioni posto in essere dalla Consip S.p.A., nonché della reportistica;
- gestione dei reclami on line, come meglio specificato al paragrafo;

tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del Quantitativo Massimo, anche eventualmente incrementato e fino al raggiungimento del medesimo.

3. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, ove migliorative, nell'offerta Tecnica ed Economica.
4. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei

limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto Quantitativo Massimo fino a concorrenza del sesto quinto, anche ai sensi dell'art. 11 del R.D. 2440/1923

Articolo 5

Durata

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 6 (sei) mesi a decorrere da.....Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore 15 giorni solari prima della scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il Quantitativo Massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il Quantitativo Massimo previsto, anche eventualmente incrementato e fino a concorrenza del medesimo.

I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 12 mesi a decorrere dalla Data di Accettazione.

Tuttavia, qualora l'Amministrazione Contraente richieda l'Opzione relativa al Servizio di estensione dell'assistenza e manutenzione per ulteriori 24 mesi, tale Contratto di Fornitura ha durata complessiva di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione.

Articolo 6

Consegna, Installazione, collaudo e accettazione

- 1 La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nei luoghi esattamente indicati dall'Amministrazione nel medesimo Ordinativo di Fornitura.

2 La consegna e l'installazione di ciascuna fornitura in esecuzione del relativo Ordinativo di Fornitura nei luoghi e nei locali ivi indicati, si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, installazione, asporto dell'imballaggio. Unitamente a ciascuna Apparecchiatura, il Fornitore dovrà consegnare:

- a) il/i cavo/i di collegamento;
- b) software di configurazione;
- c) documentazione tecnica e manualistica d'uso, in lingua italiana;
- d) dotazione iniziale di materiali di consumo necessari per la produzione di minimo n. 6.000 (seimila) copie ad una copertura di nero standard al 5%;
- e) attestazione di conformità delle Apparecchiature così come previsto al capitolo 5 del Capitolato Tecnico nonché una dichiarazione, resa dal medesimo Fornitore, attestante la corrispondenza delle Apparecchiature di volta in volta consegnate con quelle descritte nell'Offerta Tecnica, e, comunque, dotate dei requisiti tecnici e di conformità previsti nel Capitolato Tecnico.

3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna delle apparecchiature in oggetto entro e non oltre i termini indicati nel successivo art.10 comma 3, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 12 comma 1.

4. l'Amministrazione ha la facoltà di annullare l'ordinativo di fornitura entro il termine di 24 (ventiquattro) ore solari successive (esclusi sabato, domenica e festivi) dall'invio del medesimo; scaduto tale termine l'Ordinativo di Fornitura sarà irrevocabile ed il Fornitore sarà tenuto a darvi seguito, nei termini e modi previsti dal Capitolato Tecnico e dalla Convenzione.

5. All'atto della consegna ed installazione delle apparecchiature oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore, dovrà altresì:

- a) redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con un incaricato dell'Amministrazione Contraente, nel quale dovranno essere indicati: la Data

Ordine, la data dell'avvenuta consegna e installazione, il numero progressivo dell'Ordinativo di Fornitura, il numero progressivo di installazione, il numero delle Apparecchiature consegnate, il numero delle Apparecchiature oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, il numero di serie delle Apparecchiature medesime;

- b) prestare il servizio di supporto agli utenti secondo le modalità e termini stabiliti nel paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico, la cui avvenuta esecuzione andrà indicata nel verbale di consegna su citato, ovvero ne sarà indicata l'espressa rinuncia eventualmente manifestata da parte dell'Amministrazione Contraente;

6. Entro il termine di 20 (venti) giorni solari dalla data del verbale di consegna di cui al precedente comma 5, let.a) le Apparecchiature fornite verranno sottoposte a collaudo, secondo quanto stabilito nel paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico, dall'Amministrazione Contraente, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest'ultimo.

Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle Apparecchiature oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, salvo il caso in cui l'Amministrazione Contraente non si sia riservata di effettuare il collaudo a campione, da specificare nella comunicazione di cui sopra.

Il collaudo è inteso quale verifica della corrispondenza delle caratteristiche tecniche e di funzionalità delle Apparecchiature – ivi compreso il materiale consegnato a corredo – con quelle previste ed indicate nel Capitolato Tecnico e dichiarate in sede di Offerta Tecnica ed Economica, oltre che del corretto e completo funzionamento come previsto nella documentazione tecnica e manualistica d'uso; pertanto, il collaudo si intende positivamente superato solo se le Apparecchiature oggetto della verifica risultino funzionare correttamente ed in conformità a quanto previsto nella documentazione sopra richiamata.

Delle operazioni verrà redatto apposito “verbale di collaudo positivo”, controfirmato dal Fornitore, se presente. Si precisa che tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore medesimo.

In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale sopra citato verrà considerata quale Data di Accettazione della fornitura.

In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna a sostituire le Apparecchiature entro il termine perentorio di 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo “verbale di collaudo negativo” appositamente redatto all’esito del medesimo, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 12 comma 2.

Anche le Apparecchiature in sostituzione verranno sottoposte a collaudo, al momento della consegna, secondo le modalità di cui sopra; in caso di esito negativo anche di quest’ultimo collaudo, l’Amministrazione o il Soggetto Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura, a norma del successivo art. 15.

7 Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità delle forniture e dei servizi resi disponibili.

Articolo 7

Servizi connessi

1. Il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio, a prestare il servizio di consegna ed installazione come previsto al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico, all’esito del quale dovrà essere redatto un verbale di consegna, che dovrà contenere tutto quanto previsto nel paragrafo precitato; il Fornitore dovrà, inoltre, prestare un servizio di supporto agli utenti secondo quanto stabilito al paragrafo 7.2 del medesimo Capitolato Tecnico.

2. Il Fornitore si obbliga altresì a prestare servizio di assistenza e manutenzione delle Apparecchiature fornite, con le modalità ed alle condizioni stabilite nel paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ed Economica, per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere, per ciascun Ordinativo di Fornitura, dalla Data di Accettazione.
3. Per tutta la durata dei singoli contratti attuativi della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio, a porre in essere e rendere operativo il servizio di Call Center di cui al paragrafo 7.4 del Capitolato Tecnico entro la "Data di Attivazione", per le funzioni ivi stabilite, con numero telefonico e numero di fax dedicati; in particolare, tale Call Center, con funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento di assistenza e manutenzione, dovrà essere attivo almeno dalle 8:30 alle 17:30 di tutti i giorni dell'anno esclusi sabato, domenica e festivi.
4. Con riferimento al servizio di assistenza e manutenzione e salvo quant'altro stabilito nel paragrafo 7.4 del Capitolato Tecnico, resta inteso che a ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione, il Fornitore per mezzo del Call Center dovrà assegnare un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere comunicato all'Amministrazione o al Soggetto Contraente richiedente l'intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.
5. In ogni caso, la richiesta da parte delle Amministrazioni o dei Soggetti Contraenti della prestazione dei servizi di cui al presente articolo, nonché degli altri servizi connessi o opzionali (di seguito descritti) alla fornitura è subordinata all'acquisto di almeno una Apparecchiatura, intendendosi i predetti servizi accessori della fornitura medesima.

Articolo 8

Servizi opzionali

1. Il servizio opzionale di ritiro e smaltimento di apparecchiature usate è prestato dal Fornitore solo se espressamente richiesto dall'Amministrazione o dal Soggetto Contraente nell'Ordinativo di Fornitura e, quindi, contestualmente alla fornitura delle Apparecchiature; il corrispettivo per la prestazione del predetto servizio non è compreso nella fornitura ed è corrisposto in maniera distinta.
2. Qualora richiesto, il servizio dovrà essere prestato alle condizioni ed ai termini stabiliti nel paragrafo 4.3.2 del Capitolato Tecnico o, se migliorativi, nell'Offerta Tecnica ed Economica; in ogni caso, ai fini della prestazione di tale servizio il Fornitore dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e s.m.i. o, in subordine, potrà subappaltare tale servizio ad impresa in possesso dei medesimi.
3. Resta peraltro inteso che è estraneo all'oggetto della presente Convenzione la fase prodromica della dismissione delle apparecchiature usate, che è a carico di ciascuna singola Amministrazione Contraente.
4. Le apparecchiature usate da ritirare e smaltire potranno quindi essere di qualsiasi marca o modello ma della stessa tipologia e dimensione delle Apparecchiature oggetto dell'Ordinativo di Fornitura. Tale obbligo del Fornitore è da intendersi nelle quantità pari al numero di Apparecchiature ordinate.
5. E' a carico del Fornitore qualsiasi onere o spesa inerente al ritiro, l'asporto, la rimozione, il trasporto e lo smaltimento delle apparecchiature usate.
6. Il servizio dovrà essere erogato nel rispetto delle modalità di cui al già citato D.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, entro i seguenti termini, pena l'applicazione delle penali di cui oltre:

- per ordini fino a 50 apparecchiature, il ritiro delle apparecchiature usate deve essere effettuato entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla Data Ordine;
- per ordini da 51 fino a 100 apparecchiature, il ritiro delle apparecchiature usate deve essere effettuato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla Data Ordine ;
- per ordini superiori a 100 apparecchiature, il ritiro delle apparecchiature usate deve essere effettuato entro e non oltre 90 (novanta) giorni solari e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla Data Ordine di Fornitura.

7. Le Amministrazioni potranno richiedere contestualmente all'acquisto delle apparecchiature, di poter usufruire di un servizio opzionale di estensione di dell'assistenza e manutenzione in garanzia per un ulteriore periodo di 24 mesi a partire dalla scadenza dei 12 mesi di durata del servizio medesimo. Questo servizio opzionale sarà, pertanto, caratterizzato dallo stesso contenuto e dalle medesime modalità operative, come nel precedente art. 7, comma 2, nonché dagli stessi livelli di servizio, anche secondo quanto previsto al paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico ed è regolato dalla normativa prevista per il servizio connesso ivi descritto.

Articolo 9

Servizio di reportistica e monitoraggio

1. Il servizio di reportistica dovrà essere prestato dal Fornitore in relazione ad ogni singola fornitura, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi della presente Convenzione, con le modalità e termini ivi indicati, oltre che nel Capitolato Tecnico e relativa Appendice 2.

2. Il Fornitore dovrà inviare alla Consip S.p.A. i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico e nella relativa Appendice 2.
3. La Consip S.p.A., pertanto, si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei livelli di servizio, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nella relativa Appendice 2 l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
4. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
 - le Amministrazioni Contraenti;
 - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di:
 - quantitativo ed importo oggetto del contratto;
 - data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - Data di Accettazione;
 - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente;
5. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nell'Appendice 2 al Capitolato Tecnico (Flussi Data Mart).

6. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi alla fornitura ed ai servizi oggetto di ciascun Ordinato di Fornitura, nel Capitolato Tecnico alle modalità e condizioni ivi stabilite e, comunque, nel pieno rispetto della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, tutto nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.
7. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip S.p.A. mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "*Information Technology*", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalle Amministrazioni Contraenti e/o dalla Consip S.p.A.; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.
8. Il Fornitore dovrà comunque fornire alla Consip S.p.A, con le modalità prescritte nel paragrafo 7.6 e nell'Appendice 2 del Capitolato Tecnico, la reportistica mensile relativa agli "Ordini di Prodotti in Convenzione" e "Ordini chiusi", come meglio descritti nell'Appendice 2 del Capitolato Tecnico, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
9. In fine, il fornitore dovrà, nel termine di 15 giorni solari e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, mettere a disposizione della Consip

S.p.A. tutti i dati necessari da essa richiesti e previsti al paragrafo 7.5 del Capitolato Tecnico; entro lo stesso termine dovrà altresì indicare il nominativo del Responsabile del Servizio e quant'altro stabilito nel precitato paragrafo.

Articolo 10

Livelli di servizio

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico. .
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, per i servizi connessi alla fornitura delle apparecchiature, come meglio specificati al capitolo 7, del Capitolato Tecnico, (servizio di consegna ed installazione, supporto agli utenti, assistenza e manutenzione in garanzia, ecc..), pena l'applicazione delle penali stabilite nella presente Convenzione.
3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna delle apparecchiature in oggetto entro e non oltre i seguenti termini:
 - per ordinativi di fornitura fino a n. 50 Apparecchiature, entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data ordine";
 - per ordinativi di fornitura da n. 51 fino a n. 100 Apparecchiature, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data ordine";
 - per ordinativi di fornitura superiori a n. 100 Apparecchiature, entro e non oltre 90 (novanta) giorni solari e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data ordine".

La consegna di più di una apparecchiatura oggetto dell'Ordinativo di Fornitura potrà avvenire anche mediante consegne ripartite da espletarsi comunque nell'arco temporale così come sopra definito in riferimento alle diverse soglie di quantitativo.

Per Ordinativi di Fornitura pervenuti entro i primi 30 (trenta) giorni dalla Data di Attivazione, i termini di cui al punto 3 che precede potranno subire rispettivamente una proroga non superiore a 30 (trenta) giorni solari. Di tale proroga il Fornitore dovrà dare comunicazione all'Amministrazione contraente destinataria dei beni oggetto dell'Ordinativo medesimo.

4. Inoltre il Fornitore, in caso di malfunzionamento delle apparecchiature consegnate, si obbliga ad intervenire per la rimozione dell'eventuale malfunzionamento, intendendosi per malfunzionamento il non corretto funzionamento dell'Apparecchiatura, nonché ogni difformità dell'Apparecchiatura medesima (ivi compreso il materiale consegnato a corredo), in esecuzione delle specifiche indicate, oltre che nel Capitolato tecnico, nella documentazione tecnica e manualistica d'uso, e ripristinare l'operatività dell'Apparecchiatura medesima entro i termini perentori di 48 (quarantotto) ore per le Apparecchiature installate nei Capoluoghi di Provincia e di 60 (sessanta) ore per le Apparecchiature installate nel resto del territorio nazionale – esclusi sabato, domenica e festivi – dalla richiesta di intervento, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Nel caso in cui l'entità dei lavori da eseguire non consenta di ripristinare l'operatività dell'Apparecchiatura, entro 96 (novantasei) ore solari - esclusi sabato, domenica e festivi - successive alla richiesta, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione della medesima con una di caratteristiche identiche o non inferiori (e in ogni caso conforme a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico) a quella in stato di fermo, fino alla rimessa in funzione di quest'ultima.
6. Con riferimento ai livelli di servizio del Call Center, il Fornitore dovrà garantire, pena l'applicazione delle penali di cui oltre:
 - (i) un tempo di risposta – inteso quale tempo che intercorre tra l'inizio della chiamata e la risposta da parte dell'operatore – entro 20" (venti secondi), per l'90% delle chiamate ricevute,
 - (ii) una percentuale di chiamate perdute non superiore al 4%.

La Consip S.p.A. si riserva di controllare tale livello di servizio utilizzando, all'eventualità, il supporto di una società esterna.

Articolo 11

Corrispettivi, modalità di pagamento e fatturazione

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Tecnica ed- Economica.

In particolare:

- il prezzo d'acquisto di ciascuna Apparecchiatura è comprensivo, oltre che dell'apparecchiatura medesima nella sua configurazione base, della fornitura di quanto a corredo della stessa, nonché della prestazione dei servizi connessi e delle ulteriori attività contrattuali;
 - il prezzo di ciascuna Opzione (materiali di consumo aggiuntivo, servizi opzionali) è dovuto solo se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura e si intende comprensivo:
 - con riferimento ai dispositivi opzionali e materiali di consumo aggiuntivo, di ogni attività di consegna, installazione, messa in esercizio e quant'altro necessario, ivi compresi tutti i prerequisiti hardware e software per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura corredata dalla relativa componente opzionale;
 - con riferimento ai servizi opzionali, di ogni attività necessaria per l'esatto adempimento contrattuale.
2. I corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore, e quindi fatturati, secondo il seguente dettaglio:
 - a decorrere dalla Data di Accettazione, relativamente al prezzo di acquisto dell' Apparecchiatura, nonché del materiale di consumo aggiuntivo;
 - decorsi 30 (trenta) giorni dall'esecuzione di ogni attività, relativamente al servizio opzionale di ritiro e smaltimento stampanti usate;
 - in 4 (quattro) rate trimestrali costanti posticipate, relativamente al canone annuo del servizio opzionale di estensione dell'assistenza e manutenzione per ulteriori 24 mesi, la prima a decorrere dallo scadere del termine del periodo del servizio in garanzia.
 3. Il fornitore si impegna ad applicare uno sconto ulteriore dell'1% sui corrispettivi di cui al precedente comma 1, per quanto oggetto di Ordinativi di Fornitura inviati per via telematica tramite il Sito Internet Convenzioni istituito dalla Consip S.p.A.

5. I predetti corrispettivi dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla Data di Accettazione, saranno fatturati e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti sia primaria che secondaria e, comunque, a 90 giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____, ovvero in alternativa sul conto corrente postale n. _____, intestato a _____.
6. Alle Amministrazioni Contraenti che verseranno gli importi indicati nelle fatture mediante bonifico permanente (RID) sul conto corrente indicato al precedente comma 3, il Fornitore applicherà uno sconto pari a _____.
7. Alle Amministrazioni Contraenti che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a _____ fatto salvo quanto previsto ai successivi commi.
8. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi allegati, a condizione che:
- a) l'Amministrazione Contraente abbia riconosciuto la facoltà di cessione da parte del Fornitore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione per effetto della regolare esecuzione del contratto di fornitura;
 - b) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;
 - c) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla Amministrazione Contraente entro 10 giorni dalla stipula.
9. Nel caso in cui, con riferimento al precedente comma 8, lettera a),

l'Amministrazione Contraente abbia preventivamente riconosciuto, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura, la cessione dei detti crediti, il Fornitore sarà tenuto ad applicare lo sconto di cui al precedente comma 7; qualora, invece, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.

10. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi.

Articolo 12

Penali

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo della consegna, installazione, messa in esercizio delle apparecchiature, non imputabile alle Amministrazioni Pubbliche ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti all'art.10 comma 3, della presente Convenzione, anche prorogati ai sensi del medesimo articolo, il Fornitore è tenuto a corrispondere alle Amministrazioni Pubbliche una penale pari allo 0,2% del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegna unitamente alle Apparecchiature quanto a corredo delle stesse, come stabilito al precedente articolo 6, comma 2, lett. a),b),c),d) ed e), ovvero consegna Apparecchiature e/o materiale difforme a quello oggetto dell'Ordinativo di Fornitura eseguito.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alle Amministrazioni Pubbliche ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione delle Apparecchiature oggetto di collaudo negativo, di cui al precedente articolo 6, comma 6, il Fornitore è tenuto a corrispondere alle

Amministrazioni Pubbliche una penale pari allo 0,2% del valore dell'apparecchiatura oggetto di sostituzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, ovvero di avvalersi della facoltà di risolvere di diritto il contratto come stabilito al successivo art. 15.

3. Per ogni ora lavorativa di ritardo per la rimozione del malfunzionamento ed il ripristino della funzionalità dell'Apparecchiatura, di cui al precedente articolo 10, comma 4 – intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le 8:30 e le 17:30 di tutti i giorni, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi - non imputabile alle Amministrazioni Pubbliche ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine ivi stabilito, il Fornitore è tenuto a corrispondere alle Amministrazioni Pubbliche una penale pari allo 0,1% del valore della singola apparecchiatura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni ora lavorativa di ritardo per la sostituzione dell'Apparecchiatura nelle ipotesi previste al precedente art. 10 comma 5 – intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le 8:30 e le 17:30 di tutti i giorni, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi - non imputabile alle Amministrazioni Pubbliche ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine ivi stabilito, il Fornitore è tenuto a corrispondere alle Amministrazioni Pubbliche una penale pari allo 0,1% del valore dell'apparecchiatura da sostituire, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo o di inadempimento, non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti:

a) per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 9 comma 5;

b) rispetto al temine stabilito per l'attivazione del Call Center di cui all'art. 7, comma 3 della presente Convenzione;

il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a euro 250,00 (duecentocinquanta) fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

6. Per ogni inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata dalla Consip S.p.A. (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto:

a) all'operatività del Call Center per tutti i giorni dell'anno – esclusi domenica e festivi – dalle ore 8:30 alle ore 17:30 di cui al precedente articolo 7, comma 3;

b) rispetto alla percentuale stabilita per il tempo di risposta del Call Center, di cui al precedente art.10 comma 6, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni punto o frazione, percentuale in meno accertata rispetto a ciascuno dei predetti livelli di servizio attesi, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

7. Per ogni giorno solare di ritardo per la prestazione del servizio di ritiro e smaltimento delle Apparecchiature usate, di cui a precedente art. 8, non imputabile alle Amministrazioni Pubbliche ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi ivi stabiliti, il Fornitore è tenuto a corrispondere alle Amministrazioni Pubbliche una penale pari al 2% del corrispettivo dovuto per il servizio medesimo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

8. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai 5 gg. lavorativi previsti per la chiusura del reclamo on line disciplinato al paragrafo 7.7 del Capitolato Tecnico, non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, , il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00).
9. Si precisa che deve considerarsi ritardo o inadempimento anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico, nel Bando di gara, nel relativo Disciplinare e negli Ordinativi di Fornitura, ivi compresa la riscontrata difficoltà nella risposta alla chiamata da parte del Call Center; in tali casi le Amministrazioni Pubbliche e/o la Consip S.p.A. applicheranno al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
10. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nell'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, risulti che su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,1 % del valore complessivo degli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

Articolo 13

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che

hanno diritto a richiedere l'esecuzione dei servizi di installazione, assistenza e manutenzione, da parte di soggetti in possesso del Nulla Osta di Segretezza (N.O.S.) aziendale rilasciato dalle competenti autorità, il Fornitore dichiara di essere in possesso del predetto Nulla Osta.

o in alternativa (in ragione di quanto dichiarato in offerta)

si impegna a subappaltare, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel precedente articolo 8, ad individuata ditta in possesso del predetto Nulla Osta.

2. Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che richiedano il servizio di ritiro e smaltimento delle apparecchiature usate, il Fornitore dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 s.m.i.

o in alternativa (in ragione di quanto dichiarato in offerta)

si impegna a subappaltare, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel precedente articolo 8, ad individuata ditta in possesso dei predetti requisiti.

Articolo 14

Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro 247.000,00_= (duecentoquarantasettemila/00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo e secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura previste, il Fornitore medesimo presta una cauzione pari ad un importo di Euro 10.000,00= (diecimila/00) mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
3. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 13, comma 4, delle Condizioni Generali, la Consip S.p.A. potrà svincolare parte della predetta cauzione qualora, decorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla scadenza della durata della presente Convenzione, eventualmente prorogata, si abbia adeguata evidenza, dalle risultanze dell'attività di supervisione, controllo e monitoraggio della Convenzione stessa in possesso

della Consip S.p.A. al momento dell'eventuale svincolo, di un congruo adempimento delle obbligazioni contrattuali, anche in considerazione, tuttavia, delle prestazioni contrattuali in corso di esecuzione o comunque, ancora da eseguire.

Articolo 15

Risoluzione

1. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli contratti attuativi e/o la Convenzione, nei seguenti casi:

- qualora la mancata costituzione del Call Center di cui al precedente articolo 7.3 si protagga oltre 30 giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione;
- in caso di mancato utilizzo di personale dotato di certificazione NOS qualora venga richiesto dalla singola Amministrazione Contraente;
- in caso di mancata accettazione da parte della Consip S.p.A, delle Apparecchiature sostitutive di quelle messe "fuori produzione", ai sensi del successivo art. 19, comma 3;
- qualora il collaudo della fornitura successivo al primo abbia esito negativo, ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo 6, comma 6.

Articolo 16

Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____.

avvalendosi delle seguenti imprese:

- _____.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

Articolo 17

Responsabile del Servizio

1. Il Responsabile del Servizio Generale, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza come riportato nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. I Responsabili del Servizio Provinciali, nominati dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, nei termini e modi riportati nel paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico, sono i referenti responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza come riportato nel paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico.

Articolo 18

Proprietà delle apparecchiature

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Contraente acquisisce la proprietà delle Apparecchiature a partire dalla Data di Accettazione; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni alle Apparecchiature fornite, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione o del Soggetto medesimo se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Articolo 19

Evoluzione tecnologica

e messa "fuori produzione" dei beni oggetto della fornitura

1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica delle forniture oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A. nelle modalità e nei termini stabiliti dal capitolo 10 del Capitolato Tecnico. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. Nel caso in cui, durante la durata della Convenzione, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna dell'Apparecchiatura offerta a causa della messa "fuori produzione" della stessa da parte della casa produttrice, il Fornitore dovrà segnalare alla Consip S.p.A. ed all' Amministrazioni Contraente tale circostanza, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni; dovrà, contestualmente, indicare quale apparecchiatura avente identiche o migliori caratteristiche intenda offrire in sostituzione. Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta comunicazione la Consip S.p.A. procederà alla verifica tecnica ed alla accettazione delle nuove Apparecchiature secondo le modalità previste al Capitolo 10 del Capitolato Tecnico.

Si precisa che le nuove Apparecchiature indicate dal Fornitore dovranno corrispondere alle medesime prescrizioni tecniche e di qualità stabilite nel Capitolato Tecnico per le Apparecchiature oggetto della Convenzione di seguito messe "fuori produzione".

Articolo 20

Clausola finale

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti

attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti contraenti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti contraenti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, li ____ ____

CONSIP S.p.A.

Dott. Ferruccio Ferranti

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

CONSIP S.p.A.

Dott. Ferruccio Ferranti

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in

particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Consegna, Attivazione, collaudo e accettazione); Articolo 7 (Servizi connessi); Articolo 8 (Servizi opzionali); Articolo 10 (Livelli di servizio); Articolo 11 (Corrispettivi, modalità di pagamento e fatturazione); Articolo 12 (Penali); articolo 13 (obbligazioni specifiche del fornitore); Articolo 14 (Cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 20 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Reclami on line); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione delle penali e limite di importo); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento); Articolo 23 (Codice Deontologico), Articolo 24 (Ulteriore condizione risolutiva espressa).

Roma, li ____ ____

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

IL FORNITORE

____ C.F.:

Certificatore:

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____
